UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

PROCEDURA APERTA IN AMBITO NAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SAN MAURO SICURA" A SAN MAURO TORINESE (CUP F54E18000060001 – CIG 7917217626)

RISPOSTE AI QUESITI

A. Ai sensi dell'art.1 del Capitolato speciale d'appalto, la procedura in esame ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di "San Mauro sicura - Intervento C1-SAN", descritti sommariamente all'art. 2 nei seguenti termini:
   - Rifilatura e taglio della pavimentazione stradale;
   - Scavi a sezione obbligata su sede stradale e marciapiedi per la posa di nuovi cavidotti elettrici, pozzetti e pali;
   - Formazione di pozzetti e basamenti di fondazione per pali e per armadi elettrici;
   - Predisposizione di armadi per l'alloggio di nuovi contatori ENEL;
   - Posa di pali semplici, a sbraccio singolo o a sbraccio doppio di altezza pari a 7 metri;
   - Posa di telecamere con lettura targhe su pali esistenti o su nuovi pali;
   - Posa di telecamere per videosorveglianza su pali esistenti dell'IP o su nuovi pali;
   - Realizzazione di cavidotti e posa di cavi elettrici e di fibra ottica;
   - Messa a terra di nuovi pali;
   - Ripristini degli scavi mediante re-interro e rifacimento del manto superficiale su sedime stradale, su marciapiedi, su manto erboso.

   Il successivo art. 67, al paragrafo "Garanzia", prevede che "In conformità con gli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile l'Appaltatore avrà l'obbligo di garantire tutti gli impianti in ogni singola parte ed apparecchiatura, sia per qualità di fornitura, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per un periodo di due anni decorrenti dalla data di collaudo positivo. Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore è tenuto a riparare o sostituire senza alcun onere per la Committente tutto quanto presenti difetti o che comunque non corrisponda ai requisiti richiesti".

   Come noto, l'art. 1667 c.c. stabilisce che "L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano *decorsi i due anni dalla consegna*".

   Il successivo art. 1669 c.c. prevede che "Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia".

Tali norme si inseriscono nel Capo VII del c.c., rubricato "Dell'appalto", definito dall'art. 1655 c.c. come "il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro".
Nel caso di specie, l'appalto in questione non riguarda propriamente la realizzazione di edifici o altri beni immobili.
Per l'effetto, a nostro sommesso avviso, non appare pertinente il riferimento alla garanzia per i vizi ex art. 669 c.c. Inoltre, con particolare riferimento alla fornitura delle telecamere per lettura targhe e per videosorveglianza, tale rapporto di fatto si sostanzia in una compravendita.
Di conseguenza, a nostro parere, non può legittimamente trovare applicazione il termine di garanzia biennale ex art. 1667 c.c. bensì quello tipico previsto dall'art. 1495 c.c. per il contratto di vendita, pari ad un anno dalla consegna dei beni.
Alla luce delle sopra esposte osservazioni, vi chiediamo di voler cortesemente precisare i termini di garanzia indicati all'art.67 del Capitolato speciale d'appalto.

RISPOSTA:
In riferimento al quesito, si comunica preliminarmente quanto segue:

L'appalto in oggetto è stato qualificato da questa Amministrazione quale appalto di lavori da bando di gara……omissis…
*"1.2 Gli interventi consistono sinteticamente nella predisposizione di un nuovo sistema di varchi per la video sorveglianza, con lettura delle targhe dei veicoli in entrate e in uscita, sul territorio di San Mauro Torinese e di siti di video sorveglianza"……*omissis….
Anche la tipologia di operatori che possono partecipare alla gara è univocamente determinata in relazione alle caratteristiche tipologiche di interventi come richiamati all'art. 5 del bando di gara:

….omissis……"***Art. 5 – Requisiti di qualificazione degli esecutori.***

5.1. I concorrenti esecutori devono possedere, al momento della presentazione dell'offerta, adeguata attestazione in corso di validità, pena l'esclusione, rilasciata da società di ***attestazione (SOA),*** *ai sensi degli artt. 61 e ss del d.P.R. 207/2010 e dell'art. 84 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., in rapporto alla tipologia e all'importo delle opere (forniture e lavori) in gara……"*…. omissis….."
5.3. Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono le seguenti:

CATEGORIA	*ACRO-NIMO*	*CLASSI-FICA*	*DESCRIZIONE*	*IMPORTO EURO*	*SUB-APPALTO*	*AVVALI-MENTO*
Prevalente	*OS19*	*I*	*Impianti di reti di telecomunicazioni e trasmissione dati*	***201.820,07***	*SI'*	*SI'*
Scorporabile	*OG3*	*1*	*Strade autostrade ponti viadotti ferrovie linee tramviarie metropolitane funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari*	***23.679,93***	*SI'*	*SI'*

"….omissis…..

Dunque è chiaro dal bando di gara che la fattispecie della quale si parla sia quella di appalto pubblico di lavori di cui all'art. 3 comma 2 lettera ii) n. 1, ed infatti anche il CPV, individuato tramite sistema SIMOG, conseguente attiene alla tipologia individuata.

Fatte le dovute premesse gli aspetti di garanzia ai quali si richiede di attenere sono legati alla tipologia dei lavori e degli eventuali vizi occulti che dovessero manifestarsi.

In ragione di ciò è evidente che il vizio proprio perché occulto dal legislatore viene ricondotto ad un ampliamento temporale.
Nel caso di specie trattandosi di ……. omissis…. art.1669…… *"…. altre cose immobili…."*…omissis… per la parte di:
"
- *Rifilatura e taglio della pavimentazione stradale;*
- *Scavi a sezione obbligata su sede stradale e marciapiedi per la posa di nuovi cavidotti elettrici, pozzetti e pali;*
- *Formazione di pozzetti e basamenti di fondazione per pali e per armadi elettrici;*
- *Predisposizione di armadi per l'alloggio di nuovi contatori ENEL;*
- *Posa di pali semplici, a sbraccio singolo o a sbraccio doppio di altezza pari a 7 metri;*
- *Posa di telecamere con lettura targhe su pali esistenti o su nuovi pali;*
- *Posa di telecamere per videosorveglianza su pali esistenti dell'IP o su nuovi pali;*
- *Realizzazione di cavidotti e posa di cavi elettrici e di fibra ottica;*
- *Messa a terra di nuovi pali;*
- *Ripristini degli scavi mediante re-interro e rifacimento del manto superficiale su sedime stradale, su marciapiedi, su manto erboso*"….omissis….

deve necessariamente essere posta in essere la garanzia per lavori e vizi occulti richiamati dagli articoli del codice civile 1667 e 1669 e per i vizi occulti di lavori quindi decennale (in particolare degli scavi… ecc.) mentre per quanto attiene la fornitura delle telecamere, premesso che l'intervento è ascrivibile sempre ad un'opera completa, e quindi come tale conseguentemente applicabili le norme del vizio occulto, alle stesse si dovrà ovviamente dare come validità temporale di garanzia quella biennale, essendo lo stesso non assimilabile per la natura stessa dell'appalto ad una vendita di un prodotto, bensì quale pezzo componente di parte impiantistica.

Dunque riassumendo per le parti immobili (tutto ciò attiene alle lavorazione fondamentalmente riconducibili a quelle richiamate all'art. 1) valgono le prescrizioni previste dall'art. 1667 e art. 1669, mentre per le forniture delle telecamere per la lettura targhe e per la videosorveglianza, laddove le stesse siano state utilmente collaudate, il tempo di garanzia da prendere in considerazione non può che essere biennale dalla data di collaudo/certificato di regolare esecuzione che ne attesti, ai sensi del richiamato art. 67 per la parte attinente i collaudi tecnici, siano essi collaudi preliminari, verifiche provvisorie, collaudo definitivo, l'esito favorevole che consentirà l'inizio del funzionamento degli impianti.

B. Quesito: quota subappaltabile.
L'art. 20 del Bando di Gara prevede che "il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo di contratto". Diversamente, l'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce che la massima quota subappaltabile corrisponde al 30% del contratto. Tali prescrizioni appaiono in contrasto l'una con l'altra.
Si chiede, pertanto, di voler cortesemente chiarire la corretta quota percentuale subappaltabile.

RISPOSTA:
Alla luce delle norme di riferimento in tema di subappalto:

La quota che può essere subappaltata è al massimo il 50% dell'importo di contratto (il valore presente in capitolato attiene al momento storico in cui il progetto è stato approvato e alle conseguenti modifiche apportate, poi in seguito con il Decreto cosiddetto "sblocca cantieri", che ora in fase di conversione ha modificato ulteriormente il regime di subappaltabilità, definendo un valore finale del 40%.

In questa fase e in questa gara ,essendo stato pubblicato il bando in sede di subappalto massimo possibile pari al 50%, tale valore resta quello coerente e applicabile.

C. Quesito: regime IVA.

Al paragrafo 4.1, lett. c) del Bando di Gara, viene precisato che "i lavori saranno sottoposti al regime di I.V.A. al 10%".

Come noto, il DPR 633/72 prevede, alla Tabella A), parte III n. 127 quinquies, l'aliquota agevolata del 10%, in luogo dell'aliquota ordinaria del 22%, per alcune tipologie di intervento tipiche del settore lavori pubblici dei Comuni, quali le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

In particolare, ai sensi dell'art. 4 co. 1 L. 847/64, sono opere di urbanizzazione primaria:

a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato;
g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici.

Il successivo co. 2 indica come opere di urbanizzazione secondaria:

a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate;
h) aree verdi di quartiere.

Alla luce di quanto sopra, a nostro avviso, le opere oggetto della procedura indicata a margine non rientrano in alcuna delle categorie sopra indicate, con conseguente applicazione dell'I.V.A. all'aliquota ordinaria del 22%.

Vi chiediamo, pertanto, di voler cortesemente rettificare il paragrafo 4.1, lett. c) del Bando di Gara, precisando che "i lavori saranno sottoposti al regime di I.V.A. al 22%".

Qualora non riteniate di dover procedere alla predetta rettifica, vorrete cortesemente indicare le ragioni di fatto e di diritto per l'applicazione dell'Iva agevolata al 10%, in modo da consentire, al

soggetto aggiudicatario, di fornire adeguate giustificazioni in caso di accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate.

RISPOSTA:

Quanto al regime di Iva applicabile essendo un intervento di investimento di lavori pubblici e di nuovo intervento, il regime di Iva che sarà applicato sarà del 10%.

All'atto delle lavorazioni e dei rispettivi sal e certificati di pagamento sarà, laddove richiesto dalla impresa ovviamente disposta da questa stazione, la nota per l'applicazione della Iva nel regime sopra menzionato.

Settimo T.se, 19/06/2019

Il Responsabile del procedimento di gara
ing. Matteo Tricarico
(firmato in originale)